

**COMUNE DI**  
**SAN COLOMBANO**  
**BELMONTE**

*Città Metropolitana di Torino*

**Piano operativo di razionalizzazione  
delle società partecipate.  
(art. 1, commi 611 e seguenti della legge  
190/2014)**

*Approvato con provvedimento sindacale n. 05 del 31.03.2015*

# I - Introduzione generale

## 1. Premessa

La Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica ed è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione

sui risultati conseguiti. Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. Anche in questo caso, la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale soprattutto se dovessero rendersi necessarie le attivazioni di procedure dettagliate che incidono in maniera significativa sul Comune. Ciò lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL n° 267/2000 che conferisce al Consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di organizzazione di servizi pubblici e di partecipazione dell'ente locale a società di capitali. In particolare spetterà al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi del piano stesso (ad es. delibere di scioglimento, di liquidazione, ecc.).

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che coinvolge direttamente la figura del Sindaco nel processo decisionale, sembra che la riferita disposizione abbia un'evidente funzione acceleratoria e di semplificazione e che costituisca una deroga, nella fase attuale, rispetto alle competenze che in ogni caso sono assegnate al Consiglio comunale ai fini dell'attuazione del piano operativo e che potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del Sindaco.

### **3. Attuazione**

Come sopra accennato, approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Inoltre, il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Ad ogni buon conto, i contenuti principali di tale disciplina sono così riassunti:

- (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società

senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (comma. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 02/05/2014, n° 68, di conversione del Decreto Legge 06/03/2014, n° 16, termine modificato dal comma 616, art. 1 della Legge di stabilità 2015) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della sopracitata Legge 68/2014 di conversione del D L 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per

cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

Il comma 611 della Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dall'articolo 3, dai commi 27 a 29, della Legge 24/12/2007, n° 244, e.s.m.i., che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II - Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di San Colombano Belmonte partecipa al capitale della seguenti società:

1. SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota del 0,00002%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo.**

Per completezza, si precisa che il Comune di San Colombano Belmonte partecipa ai seguenti consorzi:

1. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S.38 con una quota del 0,05%;
2. Consorzio Canavesano Ambiente con una quota del 0,20%;

La partecipazione ai consorzi di cui sopra, essendo *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## **III - Il Piano operativo di razionalizzazione**

## **1. SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A**

**Ragione Sociale** Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**Data di costituzione** 17/02/2000

**Durata della società** fino al 31/12/2050

**Sede legale** corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) nasce il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone.

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3.

Nel 2005 SMAT, unitamente ad AMGA di Genova (ora IRIDE S.p.A), acquista la maggioranza del pacchetto azionario della SAP (Società Acque Potabili S.p.A.), una Società quotata in Borsa che opera su tutto il territorio nazionale e che, con il supporto delle controllanti, sta acquisendo un ruolo di azienda di riferimento per lo sviluppo dei servizi idrici sul mercato nazionale. Nel 2004 l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha affidato la titolarità della gestione del servizio a SMAT e Acea Pinerolese con l'intento di arrivare poi ad un unico soggetto gestore.

Nel 2007 la Conferenza dell'Ambito 3 Torinese ha confermato SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento.

Il 3 luglio 2008 SMAT ha sottoscritto, unitamente all'Autorità d'Ambito 3 Torinese e alla controllata Società Acque Potabili S.p.A., l'accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate dalla Società Acque Potabili S.p.A. nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese per l'ulteriore completamento della citata riunificazione gestionale. Per effetto di tale Accordo SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 30 giugno 2022, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da Acque Potabili S.p.A.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Il Comune di San Colombano Belmonte con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 25.02.2004 individuava nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. il soggetto gestore a cui intendeva associarsi per la riunificazione del servizio idrico integrato, confermando l'adesione al progetto di riunificazione presentato dall'autorità d'ambito 3 torinese in data 29/12/2003, approvando altresì lo Statuto e la Convenzione stipulato tra i soci fondatori di SMAT in data 17/8/2000 e stabilendo di sottoscrivere n. 1 azioni.

Il Comune di San Colombano Belmonte è proprietario della società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A per una quota del 0,00002%.

La SMAT sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

Si riportano di seguito alcuni dati societari relativi agli anni 2011, 2012, 2013

SMAT S.p.A. costituita il 17/02/2000

Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)

Numero di dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 848 al 31/12/2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
<b>Totale Attivo</b>	<b>848.194.303</b>	<b>917.515.266</b>	<b>1.008.521.818</b>

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
<b>Totale Passivo</b>	<b>848.194.303</b>	<b>917.515.266</b>	<b>1.008.521.818</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
<b>Differenza</b>	<b>46.142.437</b>	<b>41.351.871</b>	<b>71.367.627</b>

C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467

La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Il Comune di San Colombano Belmonte intende mantenere la partecipazione nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico prevista per legge indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che pertanto non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 611 della Legge 190/2014, finalizzato al processo di razionalizzazione della predetta Società.

San Colombano Belmonte, 31/3/2015.


 IL SINDACO (ARCESTO Walter)